



MISURE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI MINORENNI E DEGLI ADULTI DI RIFERIMENTO NEI CONTESTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA. («LIBERI DI SCEGLIERE»)

Art. 1

Oggetto e finalità La presente legge prevede misure di protezione personale e di assistenza personale, sociale ed economica finalizzate alla sicurezza e alla protezione sociale e socioeducativa nonché all'assistenza materiale, sociale e psicologica dei soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino in condizione di grave e concreto pregiudizio per la loro integrità psicofisica in quanto vittime di organizzazioni criminali ovvero a causa dell'appartenenza a nuclei familiari inseriti in contesti di criminalità organizzata di tipo mafioso o dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o nell'ambito di associazioni criminali che pongano in essere nei loro confronti condotte di istigazione a commettere reati o di sfruttamento dei relativi proventi.

Versione in vigore dal 25 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure per la protezione e l'assistenza dei minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata. («Liberi di scegliere»)
Estremi	Legge 17 luglio 2026, n. 131
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/misure-per-la-protezione-e-l-assistenza-dei-minorenni-e-degli-adulti/art-1>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it